



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -
- Dott. CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere -

Oggetto

IMMIGRAZIONE

LM 07/07/2015 - CC

Con. 19201

R.G.N. 18983/2014

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18983-2014 proposto da:

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PRECENZANO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

nonché contro

PREFETTURA di FERRARA, QUESTURA ^{FERRARA} di FERRARA, MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, UFFICIO del GIUDICE di PACE di ROMA;

- intimati -

avverso il provvedimento n. 32730/82014 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il 30/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/07/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito l'Avvocato Francesco Precenzano difensore della ricorrente che
si riporta agli scritti e chiede l'accoglimento del ricorso.

PREMESSO

Che nella relazione depositata ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c. si
legge quanto segue:

<<1. - La sig.ra _____ nata in Macedonia, ha
proposto ricorso per cassazione, con due motivi di censura, avverso il
provvedimento del Giudice di pace di Roma di convalida del decreto
27 Maggio 2014 con cui il Questore di Ferrara aveva disposto il
trattenimento della ricorrente presso il Centro di identificazione ed
espulsione di Ponte Galeria.

L'Amministrazione intimata non ha svolto difese.

2. - E' assorbente e fondato il profilo del secondo motivo di
ricorso con cui si denuncia il difetto assoluto di motivazione in ordine
alla questione - sollevata tra le altre dalla difesa della sig.ra _____
all'udienza di convalida - della mancanza di ragionevoli prospettive di
rimpatrio ai sensi dell'art. 15, § 4, della direttiva 2008/115/CE,
essendo la ricorrente apolide di fatto. Sul punto, invero, il Giudice di
pace nulla osserva.>>;

che tale relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e
notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate conclusioni scritte o memorie;

CONSIDERATO

che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione che
precede;

che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato
va cassato senza rinvio, essendo ormai decorso il termine per disporre
la convalida;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento
impugnato e condanna l'amministrazione intimata alle spese
processuali, liquidate in € 2.600,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre
spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 luglio 2015

Il Presidente
Massimo Dogliotti

Depositata in Cancelleria

Orz. 28 SET. 2015



Il Funzionario Giustificato
Ornella Latrofa